



COMUNE DI CALTRANO

PROVINCIA DI VICENZA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilatredici**, addì **venticinque** del mese di **novembre**, alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, mediante lettera d'invito in data **19.11.2013** prot. n. **4145** e successiva lettera di integrazione dell'ordine del giorno prot. n. **4207** in data **22.11.2013**, fatte recapitare a ciascun consigliere, si è oggi riunito il Consiglio Comunale, **in sessione ordinaria – 1° convocazione – seduta pubblica**, sotto la presidenza del Sindaco, dott. Sandonà Marco e l'assistenza del Segretario comunale, dott.ssa Tedeschi Caterina.

Fatto l'appello, risulta quanto segue:

	presente	Ass.giu.	Ass.ing.
SANDONA' MARCO	X		
ZANOCCO GIOVANNI	X		
ZORDAN MASSIMO	X		
DAL SANTO ALESSANDRO	X		
FRIGO RICCARDO	X		
ZENARI LUCA	X		
BONAGURO CLAUDIA	X		
GIACCON OMBRETTA	X		
FAGGIONATO PIETRO LUIGI	X		
SANDONA' LUCA		X	
BORGIO GIROLAMO	X		
DALLA VALLE IVAN	X		
FIMBIANTI EGISTO		X	

PRESENTI n. 11

ASSENTI n. 2 (Sandonà Luca, Fimbiani Egisto)

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, invita i presenti a prendere in esame il seguente

O G G E T T O

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE

Il Sindaco ricorda che la proposta di modifica dello Statuto comunale è stata esaminata dalla Commissione consiliare Statuto e Regolamenti ed erano presenti anche i rappresentanti dei gruppi di minoranza.

Relaziona il Segretario comunale illustrando le modifiche da apportate allo Statuto comunale e, in particolare, dà lettura delle nuove disposizioni riformulate per prevedere il rispetto delle quote di genere negli organi non elettivi del comune. Inoltre informa il Consiglio che, in tale occasione, si è ritenuto opportuno adeguare alcune norme dello statuto alla legislazione vigente in materia di “difensore civico”, “direttore generale”, “sistema di controlli”, “servizi pubblici”, “referendum”, ecc..

Sindaco. Sostiene che non è facile per l'Amministrazione individuare donne disponibili a rivestire la carica di assessore, ma è difficile anche trovare uomini. In caso di impossibilità a rispettare la norma statutaria segnaleremo le difficoltà al Prefetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di deliberazione concernente l'oggetto;

RITENUTO di approvare la suddetta proposta;

AVUTI i prescritti pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267 del 18.8.2000 resi sulla proposta;

PRESENTI	n. 11
ASSENTI	n. 2 (Sandona' Luca, Fimbianti Egisto)
ASTENUTI	n. //
VOTANTI	n. 11

con **votazione unanime**, espressa per alzata di mano,

DELIBERA

di approvare la proposta deliberativa in oggetto.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
ISCRITTA AL N. 4 DELL' O.D.G. DELLA SEDUTA DEL 25.11.2013**

MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE
--

IL SINDACO

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio comunale n. 39 del 29.08.2001 è stata approvata la prima stesura dello Statuto comunale di Caltrano, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 142/1990;

Dato atto che il Comune di Caltrano conta n. 2607 abitanti al 31.12.2012;

Vista:

- la Legge 23 novembre 2012, n. 215, entrata in vigore il 26 dicembre 2012 (G.U. – Serie generale n. 288 dell'11.12.2012), volta a promuovere la parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali, la quale all'art. 1, comma 1, modifica l'art. 6, comma 3 del T.U.E.L. – D. Lgs. n. 267/2000 che nella nuova stesura prevede:
 - “Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della Legge 10 aprile n. 125 e per **garantire** la presenza di entrambi i sessi nella giunta e negli organi collegiali **non elettivi** del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti”;

Considerato che:

- alcune delle principali disposizioni del provvedimento con la suddetta finalità incidono sulla materia attribuita all'esclusiva competenza statale, ai sensi dell'art. 117, c. 2, lett. f, della Costituzione;
- la succitata Legge, all'art. 2, comma 1, lett. c), punto 1), introduce nella legislazione elettorale dei consigli comunali con popolazione **inferiore** ai 5.000 abitanti un' unica previsione di riequilibrio di genere che, aggiungendo il comma 3-bis all'art. 71 del D. Lgs. n. 267/2000, enuncia, al primo periodo, il principio secondo cui "Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi";
- la legge, tuttavia, non prevede misure sanzionatorie nei confronti delle liste che non assicurano la rappresentanza di entrambi i sessi;

Vista la Legge n. 42 del 26.03.2010, di conversione del D.L. n. 2 del 25.01.2010, di modifica della Legge finanziaria 2010 (Circ. Ministero Interno del 18.02.2011, prot. n. 2915) che dispone la graduale riduzione del numero dei consiglieri e degli assessori comunali e provinciali e fissa la nuova composizione dei consigli comunali sulla base della popolazione residente a decorrere dalle elezioni 2011 e per gli anni a seguire; conseguentemente il numero massimo degli assessori comunali, sulla base della nuova composizione consiliare, con efficacia dalla data del rinnovo, è determinato in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri comunali, computando il sindaco, con arrotondamento all'unità superiore e, quindi: n. 9 consiglieri e n. 3 assessori;

Vista la Legge 14 settembre 2011 n. 148, di conversione del D.L. 13 agosto 2011, n. 138 - art. 16, comma 17 (Circ. Ministero Interno del 16.02.2012, prot. 2379) che, nell'ambito degli interventi volti al contenimento della spesa pubblica riduce ulteriormente il numero dei consiglieri e degli assessori soltanto per i comuni fino a 10.000 abitanti e prevede che, a decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione (17.09.2011) è prevista una riduzione ulteriore, rispetto a quanto già previsto dalla legge n. 42/2010, del numero dei componenti degli organi collegiali dei comuni compresi nella classe demografica fino a 10.000 abitanti e, quindi, per i rinnovi dal 2012: n. 6 consiglieri e n. 2 assessori;

Preso atto, pertanto, che, alla luce della normativa vigente, il numero dei consiglieri per comuni sino a 10.000 abitanti è di 6, escluso il Sindaco ed il numero massimo di assessori è di 2, a decorrere dal primo

rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della L. n. 148/2011, di conversione del D.L. n. 138/2011 - art. 16, comma 17 e cioè a decorrere dal 17 settembre 2011;

Vista la Legge 12.07.2011 n. 120 “Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati” che, all’art. 3, prevede l’applicazione delle disposizioni della Legge alle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati;

Dato atto che gli enti locali devono adeguare i propri statuti e regolamenti alle nuove disposizioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge ai sensi dell’art. 1, comma 2 della L. n. 215/2012, inserendo negli statuti apposite norme finalizzate ad assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e per garantire non più promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti e nelle società partecipate;

Viste:

- la nota del Ministero dell'Interno - Direzione centrale UTG e Autonomie locali del 16.02.2012, n. 0002379;
- la circolare della Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo n. 1/58 del 26.03.2013, prot. com. 1264 del 27.03.2013, “Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive”
- la circolare della Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo n. 1/59 del 2.04.2013, prot. com. 1337 del 03.04.2013: “Disposizioni sulla parità di accesso alle cariche elettive dei Comuni. Nuovo prospetto”;
- la nota dell’Anci Veneto del 25.03.2013, prot. n. 877 del 2.04.13, prot. com. 1313 del 2.04.13. ad oggetto “Legge 23.11.2012, n. 215 e 12.07.2011, n. 120 e D.P.R. 30.11.2012, n. 251;

Ritenuto necessario assicurare l’attuazione delle norme statali succitate adeguando lo Statuto comunale integrando e/o modificando alcune norme dello statuto comunale come di seguito indicato:

TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO	MOTIVAZIONE/RIFERIMENTI NORMATIVI
Art. 3, comma 2 “Albo pretorio” Capo I – Principi fondamentali [...] 2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.	Art. 3, comma 2 “Albo pretorio” Capo I – Principi fondamentali [...] 2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi del funzionario comunale-responsabile del servizio pubblicazione atti e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.	Adeguamento della norma alla abrogazione dell'art. 62 del T.U.L.C.P. – R.D. 3.3.1934 n. 383, relativo alla individuazione del soggetto – segretario comunale responsabile delle pubblicazioni degli atti. La disciplina attuale prevede che lo Statuto individui i soggetti responsabili dell'attività di tenuta dell'albo pretorio.
Art. 7, comma 2 “Pari opportunità” Promuove, in particolare, la presenza dei due sessi nella giunta, nelle commissioni consiliari, nelle commissioni di concorso, negli organi collegiali e di decentramento, negli enti partecipati.	Art. 7, comma 2 “Pari opportunità” Garantisce, in particolare, la presenza dei due sessi negli organi collegiali non elettivi nonché negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da esso dipendenti, nelle commissioni di concorso e nelle società partecipate.	- Legge 23 novembre 2012 n. 215 “Rappresentanza di genere nelle Amministrazioni Locali” sulla parità effettiva di donne e uomini nell'accesso alle cariche elettive e ai pubblici uffici delle autonomie territoriali; - Legge n. 120 del 12.07.2011 “Modifiche al Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al D.Lgs. 24.02.1998 n. 58 concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati” che all' art. 3 prevede l'applicazione delle disposizioni della legge alle società, costituite in Italia, controllate da Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e 2 del Codice Civile non quotate in mercati regolamentati nonché D.P.R. 30.11.2012 n. 251
Art. 20 “Difensore civico – Nomina” 1. Il consiglio comunale può nominare un difensore civico, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. 2. Resta in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. 3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene". Art 21 “Incompatibilità e decadenza”	Art. 20 “Difensore civico – Nomina” 1. Il consiglio comunale può nominare un difensore civico, a scrutinio segreto e a maggioranza dei consiglieri assegnati al comune. 2. Resta in carica per la stessa durata del consiglio che lo ha eletto, esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore. 3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente le leggi dello stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene". Art 21 “Incompatibilità e decadenza”	L'art. 2 comma 186 lett. a) della L. 23.12.2009 n. 191 ha soppresso la figura del difensore civico. Il D.L. 25.01.2010 n. 2, convertito nella L. 26.03.2010 n. 42, ha stabilito che la soppressione della figura si applichi “in ogni comune interessato dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici... in essere all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”. Tale ultima normativa prevede, però, che le funzioni del difensore civico comunale possano essere attribuite, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia nel cui territorio rientra il relativo comune. In tale caso il difensore civico provinciale assume la denominazione di “difensore civico territoriale” ed è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Non può essere nominato difensore civico: a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali; c. i ministri di culto; d. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi. e. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune. 2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza e' pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. Art. 22 “Mezzi e prerogative” 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon	1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa. Non può essere nominato difensore civico: a. chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale b. i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane e delle unità sanitarie locali; c. i ministri di culto; d. gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti ed aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti od imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa a qualsiasi titolo, sovvenzioni e contributi. e. chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al IV grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune. 2. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma precedente. La decadenza e' pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata del consiglio per grave inadempienza ai doveri d'ufficio. Art. 22 “Mezzi e prerogative” 1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.	Segue rinumerazione
---	--	----------------------------

funzionamento dell'ufficio stesso. 2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco e' comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale. 5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a presentare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.	funzionamento dell'ufficio stesso. 2. Il difensore civico può intervenire, su richiesta di cittadini singoli od associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati. 3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio. 4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati. Acquisite tutte le informazioni utili, segnala agli organi sovraordinati le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrate. L'amministrazione ha obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottando non recepisce i suggerimenti del difensore, che può, altresì, chiedere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco e' comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale. 5. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a presentare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.	
Art. 23 “Rapporti con il consiglio” 1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. 2. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli	Art. 23 “Rapporti con il consiglio” 1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. 2. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica. In casi di particolare importanza o comunque meritevoli di	

di urgente segnalazione, il difensore puo', in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio. Art. 24 “Indennità di funzione” 1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali. Art. 25 “Difensore Civico circoscrizionale” 1. Il comune può ricercare accordi con i comuni limitrofi per la nomina di un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico per i comuni interessati.	urgente segnalazione, il difensore puo', in qualsiasi momento, farne relazione al consiglio. Art. 24 “Indennità di funzione” 1. Al difensore civico viene corrisposta la stessa indennità prevista per gli assessori comunali. Art. 25 “Difensore Civico circoscrizionale” 1. Il comune può ricercare accordi con i comuni limitrofi per la nomina di un'unica persona che svolga le funzioni di difensore civico per i comuni interessati. Gli articoli da 20 a 25 sono sostituiti da quanto segue: Art. 20 “Difensore civico territoriale” 1. Il Comune può attribuire, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia le funzioni del difensore civico comunale. 2. Tale difensore civico è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.	
---	--	--

Art. 38, comma 1 “Composizione e prerogative” Sezione II - La giunta comunale La giunta comunale è composta dal sindaco e da un numero di assessori che va da un minimo di due ad un massimo di quattro.	Art. 33, comma 1 “Composizione e prerogative” Sezione II - La giunta comunale La giunta comunale è composta dal sindaco e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, di cui uno investito della carica di vice-sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.	Art. 1 comma 185 della Legge 23.12.2009 n. 191, come modificata dalla Legge 42/2010, il quale stabilisce che “il numero massimo degli assessori comunali è determinato, per ciascun comune, in misura pari ad un quarto del numero dei consiglieri del comune, con arrotondamento all’unità superiore”; nel numero dei consiglieri si calcola anche il Sindaco. Legge n. 215 del 23.11.2012 “Rappresentanza di genere nelle Amministrazioni locali”.
Art. 38, comma 8 “Composizione e prerogative” Sezione II - La giunta comunale Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori allorquando, successivamente alla nomina, si verificano casi di incompatibilità o l'assessore non condivida più il programma politico, al punto da intralciarne la realizzazione	Art. 33, comma 8 “Composizione e prerogative” Sezione II - La giunta comunale Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori allorquando, successivamente alla nomina, si verificano casi di incompatibilità o l'assessore non condivida più il programma politico, al punto da intralciarne la realizzazione. In tal caso il sindaco provvede alla sostituzione entro il termine previsto dal precedente comma 7.	Per garantire la composizione della Giunta Comunale ai sensi del comma 1 dell’art. 33 (ex art. 38) ed assicurarne il funzionamento.
Art. 39, comma 3, lett. d) “Competenze” Sezione II – La giunta comunale La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: [...] d. approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, su proposta del direttore generale;	Art. 34, comma 3, lett. d) “Competenze” Sezione II – La giunta comunale La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: [...] d. approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, su proposta del direttore generale;	L’art. 2 comma 186 lettera d) della Legge 23.12.2009 n. 191 ha soppresso la figura del direttore generale. Il D.L. 25.01.2010 n. 2, convertito nella L. 26.03.2010 n. 42, ha confermato tale soppressione “tranne che nei comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti” (art. 1 quater, lettera d della L. 42/2010) ed ha stabilito che la soppressione della figura si applichi “in ogni comune interessato dalla data di scadenza dei singoli incarichi... dei direttori generali in essere all’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.
Art. 44, comma 2, lettere f), h), k) “Attribuzioni di amministrazione” Sezione IV – Il Sindaco In particolare il sindaco: [...] f. convoca i comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento. [...] h. coordina e riorganizza, sulla base	Art. 39, comma 2, lettere f), h), k) “Attribuzioni di amministrazione” Sezione IV – Il Sindaco In particolare il sindaco: [...] f. convoca i comizi per i referendum comunali previsti dall’art. 8 del D.Lgs. n. 267/2000 e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento. [...]	Adeguamento formale al testo di legge.

degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti; [...] k. ha facoltà di conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale o di stipulare convenzioni con altri comuni, fino al raggiungimento di 15.000 abitanti; [...]	h. coordina e riorganizza, con i limiti stabiliti dalla legislazione vigente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti; [...] k. ha facoltà di conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale o di stipulare convenzioni con altri comuni, fino al raggiungimento di 15.000 abitanti;	Il potere di disciplina degli orari è stato modificato dall'art. 31 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 (cosiddetto Decreto "salva Italia") che ha riformato l'art. 3 del D.L. 223/2006 nel senso che "le attività commerciali, come individuate dal D.Lgs. 31.03.1998, n. 114, e di somministrazione di alimenti e bevande sono svolte senza i seguenti limiti e prescrizioni (...) d-bis) il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio"; pertanto, il regime di liberalizzazione degli orari è applicabile agli esercizi commerciali e a quelli di somministrazione. Vedi nota art. 34 (ex. art. 39), comma 3 - lettera d) Segue rinumerazione delle lettere.
Art. 45, comma 1, lettera d) "Attribuzioni di vigilanza" Sezione IV – Il Sindaco Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza: [...] d. compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del comune.	Art. 40, comma 1, lettera d) "Attribuzioni di vigilanza" Sezione IV – Il Sindaco Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza: [...] d. compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del comune	Vedi nota art. 34 (ex. art. 39), comma 3 - lettera d)
Art. 54, comma 2 "Principi organizzativi" Capo IV – Uffici e personale Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del comune, al cui vertice è posto il segretario comunale, ovvero il direttore generale.	Art. 49, comma 2 "Principi organizzativi" Capo IV – Uffici e personale Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del comune, al cui vertice è posto il segretario comunale, ovvero il direttore generale.	Vedi nota art. 34 (ex. art. 39), comma 3 - lettera d)
Art. 56 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" Capo IV – Uffici e personale 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le	Art. 51 "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" Capo IV – Uffici e personale 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le	Vedi nota art. 34 (ex. art. 39), comma 3 - lettera d)

norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi. 2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità. 3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.	norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi. 2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; al direttore ed ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità. 3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.	
Art. 57, comma 2 “Diritti e doveri dei dipendenti” Capo IV – Uffici e personale Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore, il responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.	Art. 52, comma 2 “Diritti e doveri dei dipendenti” Capo IV – Uffici e personale Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è altresì responsabile verso il direttore, il risponde al responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.	Vedi nota art. 34 (ex. art. 39), comma 3 - lettera d)
Art. 58 “Il direttore generale” Capo IV – Uffici e personale 1. Il sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono 15.000 abitanti. 2. In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma	Art. 58 “Il direttore generale” Capo IV – Uffici e personale 1. Il sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono 15.000 abitanti. 2. In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma	Vedi nota art. 34 (ex. art. 39), comma 3 - lettera d) Segue rinumerazione

uno, il sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale. 3. Competono al direttore generale: a. l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco; b. la sovrintendenza della gestione amministrativa; c. la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi; d. la collaborazione con la giunta comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione; e. le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.	uno, il sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale. 3. Competono al direttore generale: a. l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco; b. la sovrintendenza della gestione amministrativa; c. la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi; d. la collaborazione con la giunta comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione; e. le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. 4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.	
Art. 59, comma 2 “Il segretario comunale” Capo IV – Uffici e personale Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il sindaco abbia esercitato la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale. Egli, inoltre: a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; d. svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal	Art. 53, comma 2 “Il segretario comunale” Capo IV – Uffici e personale Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, salvo il caso in cui il sindaco abbia esercitato la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale. Egli, inoltre: a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente; c. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum; d. svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento	Vedi nota art. 34 (ex. art. 39), comma 3 - lettera d)

regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal sindaco.	sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal sindaco.	
Art. 62, comma 2 “Incarichi di direzione” Capo IV – Uffici e personale [...] I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Art. 56, comma 2 “Incarichi di direzione” Capo IV – Uffici e personale [...] I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dell'art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.	Adeguamento formale al testo di legge
Art. 63 “Forme di gestione” Capo V – Servizi pubblici 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge. 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. 3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali o di società per azioni. 4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni. 5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.	Art. 57 “Forme di gestione” Capo V – Servizi pubblici 1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge. 2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto. 3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali o di società per azioni. 4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni. 5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti. I commi 3 e 4 vengono sostituiti come segue: 3. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione di servizi	I commi 3) e 4) da modificare fanno riferimento ad una dizione, quella della legge n. 142/90, poi ripresa dal testo unico degli enti locali, ampiamente superata. La scelta è stata quella di richiamare i principi che sovrintendono alla gestione dei servizi pubblici locali, atteso che siamo in un periodo nel quale la materia dei servizi a rilevanza economica appare priva di una regolamentazione specifica, a seguito dell'esito del referendum 2011 e della successiva pronuncia della Corte Costituzionale (n. 199/2012).

	pubblici a rilevanza economica. Il provvedimento che individua le modalità di gestione di tali servizi dà conto delle ragioni e dei presupposti normativi per la forma di affidamento prescelta, definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e indica le compensazioni economiche, se previste. 4. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di servizi pubblici locali che, in relazione ai caratteri ed alle modalità della prestazione, nonché ai destinatari, appaiono privi di rilevanza economica. In tal caso, in coerenza con i vincoli stabiliti dalla legislazione regionale, possono essere stabilite forme di gestione che non richiedono una organizzazione di impresa.	
Art. 71, comma 2 "Controllo interno" Campo VI – Finanze e contabilità Il sistema di controllo interno si può avvalere degli strumenti e dei principi previsti dal D.Lgs n. 286/99, secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi.	Art. 65, comma 2 "Controllo interno" Campo VI – Finanze e contabilità Il sistema di controllo interno si può avvalere degli strumenti e dei principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 e dal D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012, secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi e nel Regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni.	Adeguamento alla nuova disciplina dei controlli interni. (Art. 147 e seguenti del T.U.E.L.)
Art. 72 "Revisore dei Conti" Campo VI – Finanze e contabilità 1. Il consiglio elegge a maggioranza assoluta dei suoi membri il revisore dei conti, in conformità a quanto disposto dalla legge. 2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento. 3. Il revisore, in conformità di quanto stabilito dal regolamento di contabilità: a. collabora con il consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo;	Art. 66 "Revisore dei Conti" Campo VI – Finanze e contabilità 1. La nomina del revisore del conto è effettuata dal Consiglio comunale secondo i criteri di legge. 2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento. 3. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 239 del T.U.E.L., al D.L. n. 174/2012, alla Legge n. 488/2001 art. 19 comma 8 (Legge Finanziaria 2002) ovvero quelle previste da norme regolamentari comunali. 4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del	E' stato modificato il comma 1 sulla base di quanto segue: Il Decreto 15.02.2012, n. 23, adottato in attuazione dell'art. 16, comma 25, del decreto-legge 13.8.2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14.09.2011, n. 148 ha disciplinato l'istituto del sorteggio dei nominativi dei revisori. Ha, peraltro, mantenuto il potere di nomina al Consiglio comunale, al fine di verificare eventuali cause di incompatibilità di cui all'articolo 236 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 1267 o di altri impedimenti previsti dagli articoli 235 e 238 dello stesso decreto legislativo, ovvero in caso di eventuale rinuncia. Il comma 2 è rimasto invariato. Il comma 3 è stato modificato sulla base di quanto segue:

b.esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione del comune; c.attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo. Nella stessa relazione il revisore esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. 4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio. 5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti. 6. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.	mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni. Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio. 5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti. 6. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.	Comma modificato in relazione alla recente normativa di legge sulle funzioni dei revisori dei conti negli EE.LL. I commi 4 e 5 sono rimasti invariati. Il comma 6 è stato eliminato in relazione a precedente comma 3.
Art. 77 “Abrogazione” Capo VII – Funzione normativa 1. Con l'entrata in vigore del presente statuto è abrogato lo statuto approvato con deliberazione del consiglio comunale n.3 del 29.02.2000 e successive modifiche ed integrazioni.	Art. 71 “Abrogazione” Capo VII – Funzione normativa 1. Con l'entrata in vigore delle nuove norme statutarie ne è abrogata la precedente formulazione approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 29.08.2001.	Adeguamento della norma alla tipologia delle modifiche statutarie.

Rilevato che le modifiche che si intendono apportare al vigente Statuto comunale sono motivate dalla obbligatorietà di dare esecuzione al disposto normativo sulle “quote di genere” negli organi del Comune nonché dalla esigenza di adeguare alcune norme alla legislazione vigente, riservandosi di valutare in modo organico e più approfondito l’intero Statuto, anche in corrispondenza alla riforma delle Autonomie locali in itinere;

Visto l'art. 6, comma 4 del Testo unico degli Enti locali che disciplina le modalità di approvazione dello Statuto comunale e delle sue modifiche e prevede, in entrambi i casi, la maggioranza qualificata richiedendo il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati; nel caso in cui non sia raggiunta tale maggioranza, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto ovvero le modifiche sono approvate se ottengono per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati;

Visti i seguenti articoli del T.U.E.L.:

- 1, comma 3 “Oggetto”;
- 37, comma 1, lett. h), ”Composizione dei consigli”;

Visto il D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, come modificato dal D. Lgs. n. 235/2010 “Codice dell’Amministrazione digitale”;

Viste le circolari della Prefettura di Vicenza – Ufficio Territoriale del Governo:

- del 21.02.2012, Fasc. n. 18/2012, Area II, pervenuta il 24.02.2012, prot. com. 747;
- del 29.02.2012, Fasc. n. 35/2012, Area II, pervenuta il 06.03.2012, prot. com. 912;

Accertata la propria competenza ai sensi degli artt. 6 e 42 del Testo unico degli Enti locali;

Ritenuto di modificare lo Statuto comunale secondo le modalità suindicate;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

- 1) **di approvare**, per le motivazioni espresse in premessa, la modifica delle seguenti norme dello Statuto comunale - allegato al presente atto nel testo integrale corretto - nelle parti indicate in grassetto:

TESTO MODIFICATO
Art. 3, comma 2 “Albo pretorio” Capo I – Principi fondamentali [...] 2. Il segretario cura l'affissione degli atti di cui al primo comma avvalendosi del funzionario comunale-responsabile del servizio pubblicazione atti e, su attestazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
Art. 7, comma 2 “Pari opportunità” Garantisce, in particolare, la presenza dei due sessi negli organi collegiali non elettivi nonché negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni da esso dipendenti, nelle commissioni di concorso e nelle società partecipate.
Gli articoli da 20 a 25 sono sostituiti da quanto segue: Art. 20 “Difensore civico territoriale” 1. Il Comune può attribuire, mediante apposita convenzione, al difensore civico della provincia le funzioni del difensore civico comunale. 2. Tale difensore civico è competente a garantire l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini
Art. 33, comma 1 (ex art. 38) “Composizione e prerogative” Sezione II - La giunta comunale La giunta comunale è composta dal sindaco e dal numero massimo di assessori previsto dalla legge, di cui uno investito della carica di vice-sindaco nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne.

Art. 33, comma 8 (ex art. 38) “Composizione e prerogative” Sezione II - La giunta comunale Il sindaco può motivatamente revocare gli assessori allorquando, successivamente alla nomina, si verificano casi di incompatibilità o l'assessore non condivida più il programma politico, al punto da intralciarne la realizzazione. In tal caso il sindaco provvede alla sostituzione entro il termine previsto dal precedente comma 7.
Art. 34, comma 3, lett. d) (ex art. 39) “Competenze” Sezione II – La giunta comunale La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: [...] d. approva il piano esecutivo di gestione ed il piano dettagliato degli obiettivi, su proposta del direttore generale;
Art. 39, comma 2, lettere f), h), k) (ex art. 44) “Attribuzioni di amministrazione” Sezione IV – Il Sindaco In particolare il sindaco: [...] f. convoca i comizi per i referendum comunali previsti dall’art. 8 del D. Lgs. n. 267/2000 e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento. [...] h. coordina e riorganizza, con i limiti stabiliti dalla legislazione vigente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive degli utenti; [...] k. ha facoltà di conferire e revocare al segretario comunale le funzioni di direttore generale o di stipulare convenzioni con altri comuni, fino al raggiungimento di 15.000 abitanti;
Art. 40, comma 1, lettera d) (ex art. 45) “Attribuzioni di vigilanza” Sezione IV – Il Sindaco Il sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza: [...] d. compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'attività del comune
Art. 49, comma 2 (ex art. 54) “Principi organizzativi” Capo IV – Uffici e personale Il principio di responsabilità degli impiegati è assicurato dall'organizzazione degli uffici del comune, al cui vertice è posto il segretario comunale, ovvero il direttore generale.
Art. 51 (ex. Art. 56) “Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi” Capo IV – Uffici e personale 1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il

funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti tra uffici e servizi e tra questi, ~~il direttore~~ e gli organi amministrativi.

2. Il regolamento si uniforma al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa e di verificarne il conseguimento; ~~al direttore ed~~ ai funzionari responsabili spetta il compito di attuare gli obiettivi e gli indirizzi assegnati secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, anche mediante il ricorso a strutture trasversali o intersettoriali.

Art. 52, comma 2 (ex art. 57)

“Diritti e doveri dei dipendenti”

Capo IV – Uffici e personale

Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli ~~è~~ altresì ~~responsabile verso il direttore, il~~ **risponde al** responsabile dei servizi degli atti compiuti e dei risultati conseguiti, nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 58

“Il direttore generale”

Capo IV – Uffici e personale

~~1. Il sindaco può procedere alla nomina di un direttore generale previa stipulazione di una convenzione tra comuni le cui popolazioni sommate raggiungono 15.000 abitanti.~~

~~2. In mancanza della stipulazione della convenzione di cui al comma uno, il sindaco può conferire le funzioni medesime al segretario comunale.~~

~~3. Competono al direttore generale:~~

~~a. l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal sindaco;~~

~~b. la sovrintendenza della gestione amministrativa;~~

~~c. la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi;~~

~~d. la collaborazione con la giunta comunale alla stesura del piano esecutivo di gestione;~~

~~e. le altre funzioni previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.~~

~~4. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del sindaco.~~

Art. 53, comma 2 (ex art. 59)

“Il segretario comunale”

Capo IV – Uffici e personale

Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni e dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività, ~~salvo il caso in cui il sindaco abbia esercitato la facoltà di conferire le funzioni di direttore generale.~~ Egli, inoltre:

a. partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;

b. può rogare tutti i contratti nei quali il comune è parte e può autenticare le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

c. presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

d. svolge le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi o conferitegli dal sindaco.

Art. 56, comma 2 (ex art. 62)

“Incarichi di direzione”

Capo IV – Uffici e personale

[...]

I limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere coperti tali posti sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, **nel rispetto dell'art. 110 del D.Lgs. 267/2000.**

Art. 57 (ex art. 63)

“Forme di gestione”

Capo V – Servizi pubblici

1. L'attività diretta a conseguire, nell'interesse della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale, promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni, viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con diritto di privativa del comune, ai sensi di legge.

2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e dal presente Statuto.

~~3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende speciali o di società per azioni.~~

~~4. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la forma singola o quella associata mediante convenzione o unione di comuni.~~

5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.

I commi 3 e 4 vengono sostituiti come segue:

3. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione di servizi pubblici a rilevanza economica. Il provvedimento che individua le modalità di gestione di tali servizi dà conto delle ragioni e dei presupposti normativi per la forma di affidamento prescelta, definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e indica le compensazioni economiche, se previste.

4. Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione di servizi pubblici locali che, in relazione ai caratteri ed alle modalità della prestazione, nonché ai destinatari, appaiono privi di rilevanza economica. In tal caso, in coerenza con i vincoli stabiliti dalla legislazione regionale, possono essere stabilite forme di gestione che non richiedono una organizzazione di impresa.

Art. 65, comma 2 (ex art. 71)

“Controllo interno”

Campo VI – Finanze e contabilità

Il sistema di controllo interno si può avvalere degli strumenti e dei principi previsti dal D.Lgs n. 286/99 e dal **D.L. n. 174/2012, convertito nella L. n. 213/2012**, secondo le modalità, i soggetti e le procedure indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi e nel **Regolamento per la metodologia e l'organizzazione dei controlli interni.**

Art. 66 (ex art. 72)

“Revisore dei Conti”

Campo VI – Finanze e contabilità

1. La nomina del revisore del conto è effettuata dal Consiglio comunale secondo i criteri di legge.

2. Il revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile per una sola volta. Non è revocabile, salvo che non adempia all'incarico ricevuto secondo le norme di legge, di statuto e di regolamento.

3. Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 239 del T.U.E.L., al D.L. n. 174/2012, alla Legge n. 488/2001 art. 19 comma 8 (Legge Finanziaria 2002) ovvero quelle previste da norme regolamentari comunali.

4. Il revisore dei conti adempie al suo dovere con la diligenza del mandatario e risponde delle verità delle sue attestazioni.

Ove riscontri gravi irregolarità nella gestione del comune, ne riferisce immediatamente al consiglio.

5. I diritti, ivi compreso il corrispettivo economico, e gli obblighi del revisore sono stabiliti da apposita convenzione sulla scorta delle norme di legge, statutarie e regolamentari vigenti.

~~6. Al revisore dei conti possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.~~

Art. 71 (ex art. 77)

“Abrogazione”

Capo VII – Funzione normativa

1. Con l'entrata in vigore delle nuove norme statutarie ne è abrogata la precedente formulazione approvata con deliberazione del consiglio comunale n. 39 del 29.08.2001.

- 2) **di demandare** all'Ufficio Segreteria il compimento degli atti inerenti e conseguenti l'approvazione del presente atto, con particolare riferimento alle formalità di pubblicazione secondo quanto previsto dall'art. 6, commi 5 e 6 del T.U.E.L. - D. Lgs. n. 267/2000 e, quindi, pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, affissione all'Albo Pretorio dell'Ente per trenta giorni consecutivi, invio al Ministero dell' Interno che ne curerà la raccolta, la conservazione ed anche la pubblicità attraverso il sito internet;
- 3) **di dare atto che** la modifica dello Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio.

Caltrano, 20.11.2013

IL SINDACO
F.to Sandona' dott. Marco

PARERI	
Ai sensi dell'articolo 49, comma 1, T.U. n. 267/2000	
Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica Il responsabile del settore affari generali F.to Dal Santo Moreno _____	Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Il responsabile del settore finanziario F.to Nicoletti Franco _____
Caltrano, 20.11.2013	Caltrano,
Parere favorevole in conformità alle Leggi , allo Statuto ed ai Regolamenti Art. 59, comma 2 dello Statuto Comunale Art. 20, comma 2 , lettera i, del regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi Il Segretario Comunale Tedeschi Dott.ssa Caterina Caltrano	

Letto, confermato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Sandonà dott. Marco

Il Segretario Comunale
F.to Tedeschi dott.ssa Caterina

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- ☐ In data ____ in quanto dichiarata immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- ☐ In data _____, ossia dopo dieci giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Caltrano, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Tedeschi dott.ssa Caterina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per giorni 15 consecutivi dal 03.12.2013 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.

Caltrano, 03.12.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Caltrano, 03.12.2013

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Laura Crosara